



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Oggetto

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali, con eventuale bonifica della sede stradale in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

In particolare il servizio consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
- posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza.

Tali interventi costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dall'affidatario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

A) Interventi ordinari

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa dell'affidatario del servizio da parte del personale degli Organi di Polizia Stradale e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interventi previsti saranno sia quelli dove i veicoli/conducenti siano individuati che quelli in cui i veicoli/conducenti siano ignoti; il tutto a prescindere dalla possibilità per l'affidatario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
- 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
- 3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento;

B) "Interventi in contesto di criticità" consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Si procederà al posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

Gli interventi possono essere richiesti dagli Organi di Polizia Stradale e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dall'affidatario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Art. 3 – Modalità del servizio

I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro:

- a) 30 minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- b) 50 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00,

Il tutto salvo dimostrazione di impedimenti di forza maggiore.

A tale scopo l'affidatario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, che si trovi a distanza inferiore ai 20 km. in linea d'aria dal confine del Comune di Montevarchi.

Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali e comunque ad uso pubblico del territorio.

Art. 5 - Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa affidataria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei.

Art. 6 - Costi del servizio

Il servizio in affidamento non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per l'affidatario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento del rischio operativo.

L'affidatario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi degli interventi ricompresi nell'art. 2 del Capitolato, sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'affidatario del servizio.

Art. 7 - Obblighi dell'affidatario del servizio

L'affidatario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

L'affidatario dovrà disporre dall'avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, che si trovi a distanza inferiore ai 20 km. in linea d'aria dal confine del Comune di Montevarchi, da attivare mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Art. 8 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa affidataria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'"attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 9 – Penali

Le penali a carico dell'affidatario per ritardato intervento sono dettagliate all'art. 17 dello schema di contratto.